

## LA GIUNTA REGIONALE

- a) vista la legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche del lavoro, della formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego) ed in particolare l'articolo 13 concernente la formazione per i rapporti in apprendistato ;
- b) visto il d.lgs. 81/2015 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e, in particolare, l'articolo 44 recante la disciplina dell'apprendistato professionalizzante;
- c) viste le *“Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere”* approvate il 20/02/2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Repertorio atti n. 32/CSR del 20 febbraio 2014) che prevedono, al punto 5 - *Disposizioni finali*, l'impegno al recepimento delle disposizioni ivi previste da parte della Regione;
- d) precisato che l'art. 44 del d.lgs. 81/2015 sopra citato prevede al comma 3 che *“La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sentite le parti sociali e tenuto conto del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista.”*;
- e) atteso che al fine di recepire le innovazioni in materia di apprendistato di cui al richiamato d.lgs. 81/2015 e definire quindi la disciplina della formazione di base e trasversale per gli apprendisti assunti ai sensi dell'articolo 44 del medesimo d.lgs. 81/2015, in data 20 novembre 2015 e previo parere favorevole espresso da Consiglio per le politiche del lavoro nella seduta del 2 ottobre 2015, è stata sottoscritta un'intesa con le Parti sociali recante gli indirizzi per la programmazione della formazione di base e trasversale e la disciplina dell'offerta formativa pubblica;
- f) rilevato che per l'attuazione delle iniziative previste dall'Intesa verranno utilizzate le risorse ministeriali assegnate alla Valle d'Aosta per il finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, ai sensi del dell'art. 22, comma 2 della legge 12 novembre 2011, n. 183, con riferimento al Decreto Direttoriale del 22 dicembre 2014 n. 1/II/2015, per euro 283.800,00, al Decreto Direttoriale del 12 novembre 2013 n. 869/Segr D.G./2013 per euro 516.000,00 e al Decreto Direttoriale del 31 ottobre 2010 n. 854/Segr D.G./2012 per euro 415.153,80;
- g) rilevato inoltre che, secondo quanto riferito dal dirigente della Struttura Politiche del lavoro, per l'avvio delle medesime iniziative secondo quanto previsto dalla nuova disciplina, si rende a breve necessario provvedere ad alcuni interventi di adeguamento del sistema informativo *“Apprendistatoweb”*, in corso di definizione, nonché all'approvazione di un invito per l'iscrizione al catalogo dei soggetti attuatori della formazione di cui trattasi;

- h) ritenuto inoltre opportuno, al fine di accelerare l'avvio delle attività amministrative e pervenire, sin dall'inizio dell'anno 2016, alla definizione di impegni giuridicamente vincolanti per rendere tempestivamente disponibile l'offerta formativa pubblica, provvedere alla prenotazione della spesa come di seguito indicato:
- per euro 1.115.953,8 per l'attuazione delle iniziative formative e dei servizi a supporto delle imprese, previsti dall'Intesa;
  - per euro 126.000,00 per l'affido della realizzazione delle azioni di sistema, in particolare per l'implementazione e la gestione del sistema informativo Apprendistato Web;
- i) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 863 in data 29/05/2015 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2015/2017, a seguito della ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale di cui alla DGR 708/2015, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e del bilancio di cassa per l'anno 2015, con decorrenza 1° giugno 2015;
- j) visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della struttura Politiche del lavoro, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- k) su proposta dell' Assessore alle attività produttive, energia e politiche del lavoro, Raimondo Donzel;
- l) ad unanimità di voti favorevoli,

#### D E L I B E R A

1. di recepire le *“Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere”* approvate il 20/02/2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
2. di recepire l'Intesa sottoscritta, tra la Regione Valle d'Aosta - Assessorato Attività Produttive, Energia e Politiche Del Lavoro e le Parti sociali più rappresentative a livello regionale, di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione e della stessa facente parte integrante e sostanziale;
3. di approvare il documento recante *“Apprendistato professionalizzante - Indirizzi per la programmazione della formazione di base e trasversale e disciplina dell'offerta formativa pubblica”*, oggetto dell'Intesa sub 2, di cui all'allegato 2 alla presente deliberazione e della stessa facente parte integrante e sostanziale;
4. di rinviare a successive deliberazioni della Giunta regionale l'approvazione delle disposizioni e degli atti attuativi previsti dal documento sub 3 e dei conseguenti impegni di spesa;
5. di dare atto che i proventi da destinarsi alle attività oggetto della prenotazione di spesa di cui al punto 6 sono stati accertati al capitolo 5515 "Fondi per lo svolgimento di attività formative nell'ambito dei contratti di apprendistato" - richiesta 9187 e sono state oggetto di

riproposizione, mediante attribuzione alla competenza del bilancio di previsione per il triennio 2015-17, di somme derivanti da entrate a destinazione vincolata non impegnate per l'anno 2014 nonché da somme accertate nel corrente esercizio 2015;

6. di prenotare le spesa complessiva di euro 1.214.953,80 (unmilione-duecentoquattordicimilanovecentocinquantatre/80) a valere sul Bilancio di gestione della Regione per il periodo 2015/2017 che presenta la necessaria disponibilità, nel seguente modo:
  - a. euro 126.000,00 sulla richiesta n. 20914 “Spese su fondi assegnati dallo Stato per servizi informatici e di telecomunicazioni per attività formative nell'ambito dei contratti di apprendistato” del capitolo n. 26910 “Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lo svolgimento di attività formative nell'ambito dei contratti di apprendistato”;
  - b. euro 292.184,60 sulla richiesta n. 20916 “Trasferimenti correnti su fondi assegnati dallo Stato ad imprese partecipate – apprendistato” del capitolo n. 26911 “Trasferimenti sui fondi assegnati dallo Stato a imprese per lo svolgimento di attività formative nell'ambito dei contratti di apprendistato”;
  - c. euro 297.984,60 sulla richiesta 20915 “Trasferimenti correnti su fondi assegnati dallo Stato a imprese – apprendistato” del capitolo n. 26911 “Trasferimenti sui fondi assegnati dallo Stato a imprese per lo svolgimento di attività formative nell'ambito dei contratti di apprendistato”;
  - d. euro 448.784,60 sulla richiesta n. 20917 “Trasferimenti correnti su fondi assegnati dallo Stato ad istituzioni sociali private – apprendistato” del capitolo n. 26912 “Trasferimenti sui fondi assegnati dallo Stato a istituzioni sociali private per lo svolgimento di attività formative nell'ambito dei contratti di apprendistato”;
  - e. euro 50.000,00 sulla richiesta n. 21205 “Trasferimenti correnti su fondi assegnati dallo Stato a imprese controllate – apprendistato” del capitolo n. 26911 “Trasferimenti sui fondi assegnati dallo Stato a imprese per lo svolgimento di attività formative nell'ambito dei contratti di apprendistato”;
7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta.



**ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE, ENERGIA E POLITICHE DEL LAVORO**

**Dipartimento politiche del lavoro e della formazione - Politiche del lavoro**

**INTESA**

**APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE**

**INDIRIZZI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA FORMAZIONE DI BASE E  
TRASVERSALE E DISCIPLINA DELL'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA**

**TRA**

la Regione autonoma Valle d'Aosta, nella persona dell'Assessore alle Attività produttive, Energia e Politiche del Lavoro, Raimondo DONZEL

**E**

- Confindustria Valle d'Aosta
- Associazione degli albergatori Valle d'Aosta
- Ascom Confcommercio
- Associazione Artigiani Valle d'Aosta
- Confartigianato Valle d'Aosta
- Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa della Valle d'Aosta
- Fédération des coopératives valdôtaines
- CGIL
- CISL
- SAVT
- UIL
- Enti bilaterali regionali turismo e commercio, distribuzione, servizi e turismo
- Consigliera di parità

di seguito denominate "Parti"

### **visti**

- l'articolo 13 della l.r. 7/2003 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego);
- il Protocollo d'Intesa per l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, sottoscritto tra la Regione e le parti sociali in data 28 dicembre 2011 e, in particolare, il punto 1 che ha stabilito che i contenuti della medesima Intesa sono modificabili previa concertazione con i soggetti firmatari, in particolare in relazione ad eventuali bisogni emergenti dal sistema locale o a seguito di modifiche e/o novità normative;
- il Capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e, in particolare, l'articolo 44 recante la disciplina dell'apprendistato professionalizzante;
- le "Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere" approvate il 20/02/2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominate "Linee guida";

### **considerato che**

- l'articolo 44, comma 3, del d.lgs. 81/2015 stabilisce che nell'apprendistato professionalizzante la formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali e tenuto conto del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista;
- alla luce del rinnovato quadro normativo, la Regione autonoma Valle d'Aosta intende recepire le Linee guida e approvare la disciplina dell'offerta formativa pubblica nonché gli indirizzi per la programmazione della formazione di base e trasversale, previa Intesa con le Parti sociali;
- le parti sociali, a seguito degli incontri tenutisi in sede di gruppo tecnico, hanno preso in esame il documento recante "Indirizzi per la programmazione della formazione di base e trasversale e disciplina dell'offerta formativa pubblica", nel testo allegato alla presente Intesa;

### **danno atto che**

è raggiunta l'Intesa sui contenuti del documento recante "Apprendistato professionalizzante – Indirizzi per la programmazione della formazione di base e trasversale e disciplina dell'offerta formativa pubblica", allegato alla presente e della stessa facente parte integrante e sostanziale.

Aosta, 20 novembre 2015

Letto e sottoscritto:

Regione autonoma Valle d'Aosta

Assessorato Attività produttive Energia e  
Politiche del lavoro

***Raimondo DONZEL***

---

Confindustria Valle d'Aosta

***Paolo GIACHINO***

---

Associazione degli albergatori Valle d'Aosta

***Alessandro CAVALIERE***

---

ASCOM Confcommercio

***Pierantonio GENESTRONE***

---

Associazione Artigiani Valle d'Aosta

***Stefano TOSCANO***

---

Confartigianato Valle d'Aosta

***Aldo ZAPPATERRA***

---

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e  
della Piccola e Media Impresa della Valle  
d'Aosta

***Salvatore ADDARIO***

---

Fédération des coopératives valdôtaines

***Lea LUGON***

---

Confederazione Italiana Sindacati lavoratori

***Riccardo MONZEGLIO***

---

Syndicat Autonome Valdôtain Travailleurs

***Guido CORNIOLO***

---

Unione Italiana del Lavoro

***Ramira BIZZOTTO*** \_\_\_\_\_

Confederazione Generale Italiana del Lavoro

***Domenico FALCOMATA'*** \_\_\_\_\_

Ente Bilaterale Regionale del Commercio,  
della Distribuzione e dei Servizi

***Graziano DOMINIDIATO*** \_\_\_\_\_

Ente Bilaterale Regionale Unitario del settore  
turismo

***Giorgio GÉRARD*** \_\_\_\_\_

Consigliera di Parità

***Cristina MACHET*** \_\_\_\_\_

## **APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE**

### **INDIRIZZI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA FORMAZIONE DI BASE E TRASVERSALE E DISCIPLINA DELL'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA**

#### INDICE

##### CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione)

Art. 2 (Destinatari)

Art. 3 (Sistema informativo)

Art. 4 (Comunicazione alle imprese)

Art. 5 (Scelta della modalità di attuazione della formazione di base e trasversale)

Art. 6 (Piano formativo individuale)

Art. 7 (Registrazione della formazione)

Art. 8 (Aziende multilocalizzate)

##### CAPO II – OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA

Art. 9 (Obbligatorietà dell'offerta formativa pubblica)

Art. 10 (Soggetti attuatori)

Art. 11 (Avvio della formazione)

Art. 12 (Durata e contenuti dell'offerta formativa pubblica)

Art. 13 (Struttura dell'offerta formativa pubblica)

Art. 14 (Organizzazione dell'offerta formativa pubblica)

Art. 15 (Attestazione della formazione di base e trasversale)

Art. 16 (Finanziamento dell'offerta formativa pubblica)

##### CAPO III – FORMAZIONE DI BASE E TRASVERSALE EROGATA DIRETTAMENTE DALL'IMPRESA

Art. 17 (Condizioni per l'erogazione diretta da parte dell'impresa della formazione di base e trasversale)

Art. 18 (Durata e contenuti)

Art. 19 (Struttura)

Art. 20 (Documentazione per la realizzazione della formazione di base e trasversale)



Art. 21 (Attestazione della formazione di base e trasversale)

CAPO IV – ESTENSIONE FACOLTATIVA DELL’OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA

Art. 22 (Oggetto e destinatari)

CAPO V – SERVIZI AGGIUNTIVI ALLE IMPRESE

Art. 23 (Oggetto)

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 (Decorrenza)

Art. 25 (Rinvio)

Allegato A (Articolazione del primo modulo)

Allegato B (Articolazione del modulo “Imparare a imparare”)

# CAPO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 44, comma 3, del Decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81<sup>1</sup> (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e dalle Linee Guida<sup>2</sup> per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 febbraio 2014, con il presente atto la Regione, in accordo con le parti sociali, definisce gli indirizzi per l'erogazione della formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali e disciplina il relativo sistema di offerta formativa pubblica.

### Art. 2

(Destinatari)

1. Sono destinatari della formazione di base e trasversale disciplinata dal presente atto i soggetti assunti in Valle d'Aosta con contratto di apprendistato ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. 81/2015 e nello specifico:

- a) giovani di età compresa tra i 18 (17 anni, se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226) e i 29 anni, assunti ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. 81/2015;
- b) lavoratori, senza limiti di età, beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.lgs. 81/2015.

---

<sup>1</sup> Pubblicato su G.U. n. 144 del 24/6/2015 – Supp. Ordinario n. 34 – Entrato in vigore il 25/6/2015

<sup>2</sup> Le sopra citate Linee Guida definiscono i riferimenti per la disciplina dell'offerta formativa pubblica per l'acquisizione di competenze di base e trasversali in termini di durata, contenuti e modalità di realizzazione, al fine di adottare una disciplina dell'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere maggiormente uniforme su tutto il territorio nazionale.

Le disposizioni finali inserite nelle Linee Guida rinviano ad un apposito gruppo tecnico di lavoro, composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da rappresentanti delle Regioni e PA, il compito di:

- definire gli ambiti di applicazione della formazione a distanza (FAD) anche con riguardo alla possibile individuazione e condivisione di piattaforme informatiche comuni;
- individuare i costi standard a livello nazionale per la formazione relativa all'acquisizione delle competenze di base e trasversali;
- definire ulteriori standard per l'erogazione della formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali in azienda;
- articolare in coerenza con le indicazioni dell'organismo tecnico apprendistato, di cui all'art. 6 del DLgs 167/2011, in moduli coerenti con l'EQF (European Qualifications Framework) l'elenco delle competenze individuate all'art. 1 delle Linee Guida;
- definire operativamente modalità omogenee per garantire uniformità nella tracciabilità e nella comunicazione dei periodi di indisponibilità delle risorse, di cui all'art. 1 comma 2 delle Linee Guida).

La Regione, previo accordo con le parti sociali, si impegna ad apportare al presente atto le modifiche ed integrazioni che si rendano necessarie al fine di recepire gli esiti dell'attività affidata al gruppo tecnico di lavoro previsto dalle disposizioni finali delle Linee guida per la definizione degli ulteriori aspetti ivi previsti.

2. L'impresa può realizzare la formazione di base e trasversale accedendo all'offerta formativa pubblica (ai sensi di quanto previsto al CAPO II) oppure provvedendo direttamente (ai sensi di quanto previsto al CAPO III).

### Art. 3

(Sistema informativo)

1. Il sistema informativo "ApprendistatoWeb", accessibile presso il sito istituzionale della Regione, consente l'accesso all'offerta formativa pubblica prevista nel catalogo regionale, guida le imprese negli adempimenti procedurali e garantisce la tracciabilità del percorso dell'apprendista.

### Art. 4

(Comunicazione alle imprese)

1. Entro 45 giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto di apprendistato, la Regione comunica mediante PEC al datore di lavoro (o suo delegato) le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste.

2. La Regione promuove la diffusione delle informazioni relative all'offerta formativa pubblica, rendendole disponibili sul proprio sito web, nell'apposita sezione dedicata all'apprendistato.

3. Secondo quanto previsto dall'articolo 44, comma 3, del D.lgs. 81/2015, la Regione provvede inoltre, su richiesta, all'invio della programmazione annuale degli enti di formazione e dei successivi aggiornamenti ai datori di lavoro e alle loro associazioni che si dichiarino disponibili.

### Art. 5

(Scelta della modalità di attuazione della formazione di base e trasversale)

1. Ai fini dell'erogazione della formazione di base trasversale, le imprese (o loro delegati) devono indicare, tramite compilazione di apposito format nel sistema informativo ApprendistatoWeb, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 4, comma 1, la scelta fra una delle seguenti opzioni:

- a) accesso all'offerta formativa pubblica con riferimento a tutti i moduli;
- b) realizzazione diretta della formazione di base e trasversale;
- c) accesso all'offerta pubblica limitatamente al 1° modulo e realizzazione diretta della formazione di base e trasversale relativamente ai rimanenti moduli.

2. Fatto salvo quanto previsto al CAPO IV, in tutti i casi in cui non accedono all'offerta formativa pubblica per l'assolvimento dell'obbligo della formazione di base e trasversale, le imprese sono tenute a provvedere direttamente alla formazione secondo quanto disposto al CAPO III.

3. Nel caso in cui l'impresa non effettui la scelta di cui al comma 1 entro il predetto termine, la Struttura competente assegna all'impresa un ulteriore termine non superiore a 15 giorni. Scaduto inutilmente tale ulteriore termine, si applica quanto previsto al comma 2.

4. Entro 30 giorni dall'avvenuta scelta fra le opzioni indicate al comma1, le imprese che si avvalgono dell'offerta formativa pubblica, di cui alle lettere a) e c) del medesimo comma, devono scegliere il soggetto attuatore di riferimento fra quelli inseriti nell'apposito elenco, di cui all'articolo 10, al fine della definizione e dell'avvio dell'attività formativa. In caso di mancata scelta del soggetto attuatore, la struttura competente assegna all'impresa un ulteriore termine non superiore a 15 giorni, scaduti inutilmente i quali l'impresa è tenuta a provvedere direttamente alla formazione di base e trasversale, secondo quanto disposto al CAPO III.

5. E' cura dell'impresa assicurare e verificare con il soggetto attuatore la corretta e tempestiva programmazione e attivazione delle attività concordate con il medesimo soggetto.

#### Art. 6

##### (Piano formativo individuale)

1. Il piano formativo individuale di cui all'articolo 42, comma 1, del D.lgs. 81/2015 è esclusivamente riferito alla formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche.

2. Per la redazione del piano formativo individuale dell'apprendista, l'impresa fa riferimento a moduli o formulari definiti dalla contrattazione collettiva di riferimento o dagli enti bilaterali.

3. In assenza di specifiche indicazioni nell'ambito del CCNL o degli enti bilaterali, l'impresa può utilizzare il modello di Piano formativo disponibile nell'ambito del sistema informativo ApprendistatoWeb della Regione.

#### Art. 7

##### (Registrazione della formazione)

1. Il datore di lavoro è tenuto a registrare sul libretto formativo del cittadino la formazione effettuata per il conseguimento della qualificazione professionale ai fini contrattuali (articolo 46, comma 2, d.lgs. 81/2015).

2. In mancanza del libretto formativo del cittadino, la registrazione è effettuata in un documento, che deve avere i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2005 recante "Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino". Il documento deve prevedere le informazioni personali dell'apprendista (cognome, nome, codice fiscale etc..) e la descrizione dei contenuti e delle attività formative svolte in apprendistato. Resta salva la possibilità di utilizzare la modulistica adottata dal contratto collettivo applicato.

#### Art. 8

(Aziende multilocalizzate)

1. Le imprese che hanno sedi in più Regioni, per l'offerta formativa pubblica possono adottare la disciplina della Regione dove è ubicata la sede legale o, subordinatamente alla piena operatività delle Linee Guida<sup>3</sup> e, quindi, dell'uniformità in termini di durata e contenuti della formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali, le imprese multilocalizzate possono avvalersi dell'offerta formativa pubblica disponibile presso le Regioni in cui hanno sedi operative (articolo 47 comma 8, d.lgs. 81/2015; punto 4 Linee guida).

### CAPO II

#### OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA

#### Art. 9

(Obbligatorietà dell'offerta formativa pubblica)

1. Come definito nelle Linee Guida, l'offerta formativa pubblica relativa alle competenze di base e trasversali è finanziata nei limiti delle risorse disponibili<sup>4</sup> ed è da intendersi obbligatoria nella misura in cui sia realmente disponibile per l'impresa e per l'apprendista, ovvero, in via sussidiaria e cedevole, sia definita obbligatoria dalla disciplina contrattuale vigente. In tal caso, durata, contenuti e modalità di realizzazione sono stabiliti dalla contrattazione collettiva di riferimento.

2. L'offerta formativa pubblica si intende realmente disponibile nel caso in cui sia formalmente approvata e finanziata dalla Pubblica Amministrazione e sia consentita all'impresa l'iscrizione all'offerta medesima, affinché le attività formative possano essere avviate entro 6 mesi dalla data di assunzione degli apprendisti.

3. L'avvio delle attività formative è determinato secondo quanto previsto all'articolo 11.

4. La Regione, laddove esaurisca le risorse disponibili e per l'intero periodo di indisponibilità, si impegna a garantire tracciabilità e comunicazione anche alla direzione territoriale del lavoro, quale causa esimente per le imprese dall'obbligo della formazione di base e trasversale.

---

<sup>3</sup> Vedasi nota 1

<sup>4</sup> "Il limite delle risorse pubbliche disponibili su ciascun territorio per la predisposizione dell'offerta formativa per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali corrisponde al 50% del totale della quota parte ripartita annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con Decreto Direttoriale. Resta inteso che tale limite può essere implementato da risorse ulteriori che le Regioni e le Provincie autonome dovessero destinare a tale tipologia di interventi nella loro programmazione formativa".

5. In assenza di offerta formativa pubblica disponibile, si applica quanto previsto dalla disciplina contrattuale.

#### Art. 10

##### (Soggetti attuatori)

1. I soggetti attuatori dell'offerta formativa pubblica, finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali, sono i soggetti accreditati per la formazione ai sensi della normativa regionale vigente nella Macro tipologia "Formazione continua e permanente", inseriti in un apposito elenco dell'apprendistato.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite:

a) le modalità di individuazione dei soggetti attuatori ai fini dell'inserimento nell'elenco apprendistato;

b) le condizioni e le modalità di svolgimento degli interventi formativi posti a carico dei soggetti attuatori ai fini dell'erogazione del relativo finanziamento pubblico.

#### Art. 11

##### (Avvio della formazione)

1. L'offerta formativa pubblica è avviata mediante la realizzazione di una unità formativa della durata di 4 ore, svolta anche in forma individualizzata, denominata "Avvio attività".

2. L'unità formativa di cui al comma 1 è finalizzata a condividere con l'apprendista i contenuti del piano formativo e della formazione di base e trasversale, anche attraverso l'analisi delle sue esperienze pregresse, condividere e sottoscrivere il patto formativo, assicurare lo scambio di informazioni e la comunicazione tra i vari soggetti (datore di lavoro, tutore/referente aziendale, apprendista) così che sia recepita da tutti la normativa sull'apprendistato.

3. Il monte ore riferito all'unità formativa "Avvio attività" è compreso nell'attività formativa del primo modulo, la cui durata complessiva è di 40 ore.

#### Art. 12

##### (Durata e contenuti dell'offerta formativa pubblica)

1. La durata e i contenuti dell'offerta formativa pubblica sono determinati, per l'intero periodo di apprendistato, sulla base del titolo di studio posseduto dall'apprendista al momento dell'assunzione come di seguito specificato:

a) 120 ore, per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado;

b) 80 ore, per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;

c) 40 ore, per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente<sup>5</sup>.

2. Tali durate possono essere ridotte nei sotto elencati casi:

- a) eventuale acquisizione di un titolo di studio nel corso del contratto di apprendistato: in tali casi la durata si modifica con riferimento al titolo di studio acquisito;
- b) credito formativo per gli apprendisti che abbiano già completato, in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più modulo/unità formative: in tali casi la riduzione oraria del percorso coincide con la durata dei moduli già completati;
- c) credito formativo permanente per la formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro già svolta, ove documentata: in tali casi è applicata la corrispondente riduzione oraria nel primo modulo.

3. La durata di riferimento dell'offerta formativa, è indipendente dalla durata contrattuale del periodo di apprendistato, fatto salvo il caso di contratti di apprendistato a tempo determinato inferiore ai 12 mesi, per i quali si stabilisce un'offerta formativa pubblica di 12 ore.

4. Ai fini della definizione del monte ore della formazione e del relativo finanziamento, fa fede il titolo di studio indicato al momento dell'assunzione.

5. La formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali deve, indicativamente, avere come oggetto una selezione tra le seguenti competenze:

- a) Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro<sup>6</sup>;
- b) Organizzazione e qualità aziendale;
- c) Relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo;
- d) Diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva;
- e) Competenze di base e trasversali;
- f) Competenza digitale;
- g) Competenze sociali e civiche;
- h) Spirito di iniziativa e imprenditorialità;
- i) Elementi di base della professione/mestiere.

---

<sup>5</sup> Diploma terziario extra-universitario, Diploma universitario, Laurea vecchio e nuovo ordinamento, titolo di studio post-Laurea, Master universitario di primo livello, Diploma di specializzazione, titolo di Dottore di ricerca.

<sup>6</sup> Può rientrare nei contenuti dell'offerta formativa pubblica anche la formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

(Struttura dell'offerta formativa pubblica)

1. Ai sensi del punto 1 delle Linee guida, la formazione deve essere svolta in ambienti adeguatamente organizzati e attrezzati; si realizza, di norma, nella fase iniziale del contratto di apprendistato e deve prevedere modalità di verifica degli apprendimenti. Essa può realizzarsi in FAD con le modalità che saranno disciplinate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi del punto 5 delle Linee guida.

2. La struttura dell'offerta formativa pubblica, specificata con riferimento alle diverse durate, è la seguente:

A. Durata di riferimento totale di 120 ore

Articolazione del monte ore su 3 moduli:

*1° modulo:*

Durata 40 ore, strutturato nelle seguenti Unità formative:

- UF 1 - Titolo "Avvio attività" - durata: ore 4
- UF2 – Titolo "Competenze comuni a tutti i profili professionali" – durata: 28 ore
- UF3 – Titolo "Competenze di comparto" – durata: 8 ore

L'articolazione dettagliata del 1° modulo, definita in accordo con le parti sociali, costituisce l'Allegato A al presente atto e non è modificabile in autonomia da parte dei soggetti attuatori.

*2° e 3° modulo:*

Moduli composti da unità formative di durata variabile da min. 4 a max. 40 ore, a scelta fra i cataloghi di unità formative resi disponibili dai soggetti attuatori.

L'articolazione dettagliata dei moduli inseriti nei cataloghi dei soggetti attuatori sarà validata dalla struttura regionale competente .

Per la realizzazione del 2° oppure del 3° modulo, in alternativa alle proposte di unità formative dei soggetti attuatori accreditati, è possibile la scelta del modulo "Imparare a imparare", della durata di 40 ore, da realizzarsi in impresa.

L'offerta formativa pubblica riferita al modulo "Imparare ad imparare" fa riferimento a quanto previsto nelle competenze chiave per l'apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006.<sup>7</sup> L'articolazione dettagliata di questo modulo,

---

<sup>7</sup> Nella descrizione che la Raccomandazione fa di tale competenza, fra l'altro, essa viene definita come: "l'abilità di perseverare nell'apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che in gruppo... la



definita in accordo con le parti sociali, costituisce l'Allegato 2 al presente atto e non è modificabile in autonomia da parte dei soggetti formativi accreditati, inseriti nell'apposito elenco dell'apprendistato.

In relazione al modulo "Imparare a imparare", sono oggetto di finanziamento da parte della Regione esclusivamente le attività, afferenti la realizzazione del modulo stesso, in capo al soggetto attuatore, come specificate nell'allegato B, per un massimo di 14 ore così articolate:

- 2 ore per la realizzazione del patto formativo;
- 2 ore per la realizzazione della valutazione finale;
- 10 ore max. per le restanti attività in capo al soggetto attuatore.

B. Durata di riferimento totale di 80 oppure di 40 ore:

Le imprese possono liberamente scegliere tra le tipologie di moduli/unità formative disponibili nei cataloghi dei soggetti accreditati, relativamente sia al 1° che al 2° e 3° modulo di cui alla lettera A.

C. Specifiche per contratti a tempo determinato:

Il monte ore di riferimento, come indicato all'articolo 12, comma 3, corrisponde a 12 ore.

I contenuti della formazione si riferiscono alla competenza "Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro" di cui all'articolo 12, comma 5, lettera a).

#### Art. 14

##### (Organizzazione dell'offerta formativa pubblica)

1. La Regione, al fine di rispondere alle specifiche esigenze di ogni categoria, in particolare per la definizione dei calendari e della distribuzione territoriale, promuove presso i soggetti attuatori una struttura organizzativa dell'offerta formativa pubblica tale da favorire:

- a) una distribuzione dell'offerta formativa nell'arco dell'anno solare;
- b) una attenzione alla distribuzione territoriale delle sedi dell'attività formativa.

2. Allo scopo di garantire l'avvio dell'attività formativa entro sei mesi dalla data di assunzione dell'apprendista, l'impresa ha facoltà di richiedere alla Struttura competente la sostituzione del soggetto attuatore prescelto qualora, trascorsi quattro mesi, esso non abbia definito il calendario delle attività formative.

---

consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni, l'identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace".

3. La Struttura competente può altresì autorizzare la sostituzione del soggetto attuatore, limitatamente ai moduli non ancora realizzati, nei casi in cui le imprese interessate comprovino ritardi o inadempienze del soggetto attuatore tali da compromettere l'efficacia dell'attività formativa destinata agli apprendisti interessati.

4. Al fine di promuovere maggiore flessibilità e rispondenza alle esigenze aziendali dell'organizzazione temporale e logistica della formazione esterna, la Regione autorizza inoltre i soggetti accreditati ad integrare i gruppi classe con altri utenti interessati, non apprendisti, definendone la modalità di coinvolgimento, a garanzia della qualità della formazione a favore degli apprendisti.

#### Art. 15

##### (Attestazione della formazione di base e trasversale)

1. La formazione di base e trasversale frequentata dall'apprendista, deve essere attestata dal soggetto che l'ha erogata compilando un modello denominato "Attestato di frequenza", definito dalla Regione.

2. L'attestato di frequenza deve essere redatto in duplice copia (una copia per l'impresa e una per l'apprendista). Il soggetto attuatore che rilascia l'attestato di frequenza è tenuto a consegnarlo agli interessati.

3. Per l'attestazione di frequenza dell'attività formativa svolta nell'ambito dell'offerta formativa pubblica, l'apprendista deve aver frequentato almeno l'80% del monte ore di riferimento di ogni modulo/unità formativa.

4. L'attestato di frequenza è predisposto e consegnato con riferimento all'intero percorso afferente la formazione di base e trasversale o, in alternativa, in caso di interruzione anticipata del rapporto di lavoro in apprendistato, con riferimento ai soli moduli/unità formative frequentati per almeno l'80% delle ore previste.

#### Art. 16

##### (Finanziamento dell'offerta formativa pubblica)

1. Le azioni oggetto del presente documento sono prioritariamente finanziate con i Fondi statali erogati annualmente alle Regioni dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato.

2. L'attività è finanziata con un sistema di voucher intestato all'apprendista ed erogato al soggetto attuatore che realizza effettivamente l'attività prevista nel voucher stesso.

#### **TABELLA RIEPILOGATIVA DELLA STRUTTURA DELL'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA**

Titolo di studio	Durata percorso	Moduli	Unità Formative (UF)	Durata moduli	Sede UF	Note
------------------	-----------------	--------	----------------------	---------------	---------	------

Nessun titolo o titolo di scuola secondaria di I grado <sup>8</sup>	120 ore	Modulo 1	UF1 + UF2 + UF3	40 ore	Soggetti accreditati	Modulo non modificabile <sup>9</sup>
		Modulo 2 e Modulo 3	Somma delle UF del catalogo dei soggetti accreditati	40 ore + 40 ore	Soggetti accreditati	Ogni modulo deve durare complessivamente 40 ore
		Modulo alternativo	UF "Imparare a imparare"	40 ore	Impresa	Questo Modulo può essere realizzato in sostituzione di uno dei moduli 2 o 3 erogati dai soggetti accreditati
Titolo di scuola secondaria di secondo grado, inclusa leFP <sup>10</sup>	80 ore	Moduli a scelta fra 1, 2 e 3	Vedi sopra	40 ore + 40 ore	Soggetti accreditati	L'impresa sceglie liberamente nei cataloghi dei soggetti accreditati
		Modulo alternativo	UF "Imparare a imparare"	40 ore	Impresa	Questo Modulo può essere realizzato in sostituzione di uno dei moduli erogati dai soggetti accreditati
Titolo di laurea o superiori <sup>11</sup>	40 ore	Un modulo a scelta	Vedi sopra	40 ore	Soggetti accreditati o Impresa	L'impresa sceglie liberamente nei cataloghi dei soggetti accreditati

<sup>8</sup> Apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza media inferiore

<sup>9</sup> Fatto salvo l'eventuale credito formativo sull'unità didattica "La sicurezza sul lavoro"

<sup>10</sup> Apprendisti in possesso di qualifica professionale o diploma di istruzione e formazione professionale o diploma di istruzione secondaria superiore che permette l'accesso all'università

<sup>11</sup> Apprendisti in possesso di laurea vecchio e nuovo ordinamento, diploma terziario extrauniversitario, diploma universitario, titolo di studio post laurea, master universitario di primo livello, diploma di specializzazione, titolo di dottore di ricerca

### CAPO III

#### FORMAZIONE DI BASE E TRASVERSALE EROGATA DIRETTAMENTE DALL'IMPRESA

##### Art. 17

(Condizioni per l'erogazione diretta da parte dell'impresa della formazione di base e trasversale)

1. L'impresa, sotto la propria responsabilità, può erogare direttamente la formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali, nel rispetto di quanto previsto nel presente CAPO.
2. La formazione di base e trasversale erogata direttamente dall'impresa non è oggetto di finanziamento pubblico.
3. Per l'erogazione diretta della formazione di base e trasversale, le imprese devono almeno disporre:
  - a) di luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi;
  - b) di risorse umane con adeguate capacità e competenze, come di seguito specificato:
    - Possesso di titolo di studio almeno pari a quello dell'apprendista;oppure, in alternativa:
  - Esperienza lavorativa almeno biennale in attività connessa ai contenuti delle unità formative erogate, anche avvalendosi di soggetti privati, professionisti, ecc.
4. Le imprese sono tenute a dimostrare il possesso dei suddetti requisiti in sede di controllo da parte degli organi competenti.
5. Le imprese sono inoltre tenute ad attestare la partecipazione dell'apprendista alla formazione di base e trasversale secondo quanto previsto all'articolo 21.

##### Art. 18

(Durata e contenuti)

1. Si applica integralmente quanto previsto all'articolo 12.

##### Art. 19

(Struttura)

1. La struttura della formazione di base e trasversale, specificata con riferimento alle diverse durate, è la seguente:

A. Durata di riferimento totale di 120 ore

Articolazione del monte ore su 3 moduli:

*1° modulo:*

Durata 40 ore, strutturato nelle seguenti Unità formative:

- 4 ore per “avvio attività”
- 28 ore standardizzate uguali per tutti
- 8 ore caratterizzate per comparto produttivo

L’articolazione dettagliata del primo modulo, definita in accordo con le parti sociali, è allegata al presente atto (allegato A) e non è modificabile.

Tutte le imprese sono tenute a rispettare la struttura dettagliata del 1° modulo.

### *2° e 3° modulo:*

Le imprese definiscono e organizzano tali moduli facendo riferimento all’elenco delle competenze indicate all’articolo 12, comma 5.

#### B. Durata di riferimento totale di 80 oppure 40 ore:

Le imprese possono liberamente organizzare il monte ore facendo riferimento all’elenco delle competenze indicate all’articolo 12, comma 5.

#### C. Specifiche per contratti a tempo determinato:

Il monte ore di riferimento, come indicato all’articolo 12, comma 3, corrisponde a 12 ore.

I contenuti delle formazione si riferiscono alla competenza: “Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro” di cui all’articolo 12, comma 5, lettera a).

#### Art. 20

(Documentazione per la realizzazione della formazione di base e trasversale)

1. La Regione mette a disposizione delle imprese dei modelli di documenti e/o di registri al fine di tracciare e di dimostrare la realizzazione della formazione di base e trasversale.
2. L’utilizzo di tali modelli è facoltativo per l’impresa.

#### Art. 21

(Attestazione della formazione di base e trasversale)

1. La formazione di base e trasversale deve essere attestata dal soggetto che l'ha erogata compilando un modello denominato "Attestato di frequenza", definito dalla Regione.
2. L'attestato di frequenza, predisposto dal soggetto erogatore, deve essere redatto in duplice copia (una copia per l'impresa e una per l'apprendista) e consegnato agli interessati.
3. Al fine dell'attestazione di frequenza dell'attività formativa svolta al di fuori dell'offerta formativa pubblica, per poter riconoscere come frequentate le ore definite, sono previsti i seguenti casi:
  - a) se l'attività è individualizzata: obbligo di frequenza del 100% delle ore;
  - b) se l'attività è svolta in gruppo (min. 2 apprendisti): obbligo di frequenza di almeno l'80% del monte ore di riferimento (con presenza al corso di almeno un apprendista).
4. L'attestato di frequenza viene predisposto e consegnato con riferimento all'intero percorso o ai singoli moduli/unità formative frequentati dall'apprendista.

#### **CAPO IV**

#### **ESTENSIONE FACOLTATIVA DELL'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA**

##### Art. 22

##### (Oggetto e destinatari)

1. La Regione, in accordo con le parti sociali, estende la possibilità di accesso all'offerta formativa pubblica di cui al presente atto alle imprese che, pur assolte dall'obbligo della formazione di base e trasversale per indisponibilità della relativa offerta pubblica, sono comunque interessate all'acquisizione delle competenze di base e trasversali da parte degli apprendisti assunti fino alla data di entrata in vigore della presente disciplina, ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 81/2015 o dell'art. 4 del D.lgs 167/2011, che risultino ancora in forza. Tale estensione è prevista anche con riferimento alle assunzioni avvenute a decorrere dall'entrata in vigore della presente disciplina per le quali l'Amministrazione regionale non abbia effettuato la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 1, entro il previsto termine di 45 giorni.
2. La Regione mette a disposizione delle predette imprese, con accesso facoltativo, l'offerta formativa pubblica relativa alle competenze di base e trasversali oggetto della presente disciplina.
3. Le imprese interessate inoltrano alla Struttura competente apposita richiesta secondo i tempi e le modalità definiti dalla Regione.
4. Il finanziamento dell'attività di cui alla presente sezione sarà definito, in maniera complementare rispetto alle attività previste per gli apprendisti di cui al CAPO II e nei limiti delle disponibilità residue, come segue:
  - a) fino ad esaurimento delle risorse finanziarie messe a disposizione per tali attività;
  - b) fino ad un massimo di 120 ore per apprendista;
  - c) in ordine cronologico di ricezione delle domande da parte dell'ufficio competente.

**CAPO V**  
**SERVIZI AGGIUNTIVI ALLE IMPRESE**

Art. 23

(Oggetto)

1. Con riferimento alle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi del d.lgs 167/2011 e ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 81/2015, compresi i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), indipendentemente dalla data di assunzione, la Regione rende disponibili alle imprese, che ne facciano formale richiesta, servizi aggiuntivi e facoltativi, allo scopo di sostenerle nella gestione della componente formativa del contratto.

2. I servizi riguardano:

a) supporto all'impresa nella gestione delle diverse fasi del processo formativo (programmazione, realizzazione, documentazione, verifica degli apprendimenti, attestazione delle competenze), riferite sia all'attività formativa tecnico-professionale e specialistica che a quella di base e trasversale, per un massimo di 4 ore per anno e per un periodo massimo di 3 anni;

b) formazione dei tutori o referenti aziendali, della durata di 12 ore, la cui offerta formativa sarà definita dalla Giunta regionale previo accordo con le parti sociali.

3. I servizi sono erogati dai soggetti attuatori presenti nell'elenco apprendistato.

4. La Regione, in accordo con le parti sociali, definisce annualmente la dotazione finanziaria a copertura dei servizi sopra indicati e garantisce il relativo finanziamento a favore dei soggetti attuatori con sistema a voucher come segue:

a) fino ad esaurimento delle risorse finanziarie messe a disposizione per tali attività;

b) in ordine cronologico di ricezione delle domande inoltrate all'ufficio competente.

5. Le modalità di richiesta e di ammissione ai servizi sono definite con deliberazione della Giunta regionale.

6. Le imprese richiedenti beneficiano dei servizi di cui al presente CAPO in regime "de minimis", ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.

**CAPO VI**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 24

(Decorrenza)

1. La disciplina di cui al presente atto si applica a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale (BUR) del provvedimento del dirigente della Struttura competente che approva l'elenco dei soggetti attuatori di cui all'articolo 10.
2. Dalla medesima data cessa l'efficacia delle seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
  - a) n. 85 in data 20/01/2012 recante "Approvazione del Protocollo di intesa per l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (art. 4 D.Lgs. 167/2011) sottoscritto tra la Regione e le Parti sociali il 28 dicembre 2011 e revoca del Protocollo di intesa per la regolamentazione transitoria dell'apprendistato professionalizzante approvato con DGR 2526/2005";
  - b) n. 1324 in data 30/06/2012 recante "Approvazione degli indirizzi strategici e di contenuto per la formazione delle competenze di base e trasversali per l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (art. 4, d.lgs. 167/2011), ai sensi del punto 4a del protocollo di intesa sull'apprendistato di cui alla DGR 85/2012 ed estensione dell'offerta formativa pubblica "a catalogo" alle imprese che hanno assunto apprendisti, ai sensi del punto 4b.1 dello stesso protocollo".

Art. 25

(Rinvio)

1. Con deliberazioni della Giunta regionale sono definiti gli ulteriori aspetti di carattere gestionale, amministrativo e contabile connessi all'attuazione del presente atto.

ALLEGATI:

- 1) Allegato A: Articolazione del primo modulo
- 2) Allegato B: Articolazione del modulo "Imparare a imparare"

ALLEGATO A



## ARTICOLAZIONE DEL PRIMO MODULO

Per la **prima annualità**, è previsto un Modulo iniziale, della durata di 40 ore, strutturato nelle seguenti Unità formative:

- UF 1 - Titolo “Avvio attività” - durata: ore 4 - finalizzata a condividere con l'apprendista i contenuti del piano formativo e della formazione di base e trasversale, anche attraverso l'analisi delle sue esperienze pregresse, condividere e sottoscrivere il patto formativo, assicurare lo scambio di informazioni e la comunicazione tra i vari soggetti (datore di lavoro, tutore/referente aziendale, apprendista) così che sia recepita da tutti la normativa sull'apprendistato;
  
- UF2 – Titolo “Competenze comuni a tutti i profili professionali” – durata: 28 ore - riferita a contenuti ed obiettivi comuni proponibili a tutti gli apprendisti indipendentemente dalla figura professionale e dal settore occupazionale;
  
- UF3 – Titolo “Competenze di comparto” – durata: 8 ore - riferita a contenuti caratterizzanti il settore di appartenenza dell'apprendista, coerenti con le competenze elencate al punto 12.5 degli Indirizzi regionali, punto i) Elementi di base della professione/mestiere.

Per la realizzazione della formazione pubblica di cui sopra saranno promosse e sostenute le metodologie di formazione a distanza/e-learning.

Di seguito si espone l'articolazione di dettaglio dell'UF2.

Si espongono inoltre alcune esemplificazioni di articolazione dell'UF3.

UF2 – Titolo “Competenze comuni a tutti i profili professionali”

<i>Titolo unità didattica</i>	<i>Durata</i>	<i>Contenuti proposti</i>
<i>La sicurezza sul lavoro<sup>12</sup></i>	4	<ul style="list-style-type: none"><li>- Concetti di rischio</li><li>- danno</li><li>- prevenzione</li><li>- protezione</li><li>- organizzazione della prevenzione aziendale</li><li>- diritti e doveri per i vari soggetti aziendali</li><li>- organi di vigilanza, controllo e assistenza</li></ul>
<i>Disciplina del rapporto di lavoro</i>	4	<ul style="list-style-type: none"><li>- Diritti e doveri del lavoratore</li><li>- Diritti e doveri dell'impresa</li><li>- legislazione del lavoro: l'apprendistato</li><li>- contrattazione collettiva</li></ul>
<i>Organizzazione del lavoro</i>	4	<ul style="list-style-type: none"><li>- I principi e le modalità di organizzazione del lavoro nell'azienda</li><li>- Ruoli e funzioni nell'impresa</li><li>- Il proprio ruolo professionale</li><li>- I principali elementi economici e commerciali dell'impresa</li></ul>

---

<sup>12</sup> Le attività formative in tema di “sicurezza sul lavoro” dovranno essere coerenti con quanto stabilito nell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, pertanto i contenuti affrontati nell'unità didattica si articoleranno al loro interno in una unità di lavoro della durata di 4 ore, che fa riferimento alle 4 ore previste per tutti i settori di Formazione generale.

<p><i>Nozioni di primo soccorso</i><sup>13</sup></p>	<p>12</p>	<p>Procedure di allerta al sistema di soccorso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* cause e circostanze dell'infortunio</li> <li>*modalità di comunicazione delle informazioni ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza</li> </ul> <p>Modalità di riconoscimento dell'emergenza sanitaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* scena dell'infortunio</li> <li>*accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato</li> <li>*nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio</li> <li>* tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso</li> </ul> <p>Attuazione di interventi di primo soccorso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* sostenimento delle funzioni vitali</li> <li>* riconoscimento e limiti di intervento di primo soccorso</li> </ul> <p>Conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* cenni di anatomia dello scheletro</li> <li>* lussazioni fratture e complicanze</li> <li>* traumi e lesioni cranio-encefalici della colonna vertebrale</li> <li>* traumi e lesioni toraco addominali</li> </ul> <p>Conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* lesioni da freddo e da calore</li> <li>* lesioni da corrente elettrica</li> <li>* lesioni da agenti chimici</li> <li>* intossicazioni</li> <li>* ferite lacero contuse</li> <li>* emorragie esterne</li> </ul> <p>Interventi pratici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza con il SSN</li> <li>*principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute</li> <li>*principali tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta</li> <li>* principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare</li> <li>* principali tecniche di tamponamento emorragico</li> <li>* principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato</li> <li>* principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici</li> </ul>
--	-----------	--

<sup>13</sup> Le attività formative dovranno essere svolte da personale qualificato. Il modulo è articolato in 8 ore di teoria e 4 ore di pratica.

<i>Norme in materia di antincendio rischio basso<sup>14</sup></i>	4	Misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.
<b>TOTALE</b>	<b>28</b>	

**UF3 – Titolo “Competenze di comparto”**

<i>Area di intervento</i>	<i>Titolo Unità formativa</i>	<i>Durata</i>	<i>Contenuti</i>	<i>NOTE commento</i>
<b>Competenza caratterizzante il comparto alimentare</b>	<i>HACCP</i>	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il sistema HACCP (compiti e funzioni);</li> <li>- L'importanza del controllo visivo;</li> <li>- L'importanza della verifica della merce immagazzinata e l'importanza della sua rotazione;</li> <li>- Norme igieniche basilari per la lotta agli insetti e ai roditori;</li> <li>- Valutazione e controllo delle temperature e del microclima; Argomenti di microbiologia alimentare</li> <li>- Nozioni di chimica merceologica, di chimica e di fisica;</li> <li>- Nozioni di igiene delle strutture delle attrezzature e l'igiene personale.</li> </ul>	Questo modulo è rivolto a coloro che operano nel settore alimentare, cucina, sala, bar, ecc.

<sup>14</sup> E' importante che all'apprendista venga fornita la formazione di base antincendio per rischio basso, indipendentemente dalla presenza in azienda di addetti antincendio, ai sensi del D.Lgs n.81/2008.L'art. 8, comma 1, lettera b) e l'art. 43, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n.81/2008, designati dal Datore di Lavoro.

<i>Area di intervento</i>	<i>Titolo Unità formativa</i>	<i>Durata</i>	<i>Contenuti</i>	<i>NOTE commento</i>
Competenza caratterizzante il comparto della produzione	<i>Lavorare nella produzione</i>	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'esposizione al rumore negli ambienti di lavoro;</li> <li>- L'esposizione alle vibrazioni meccaniche;</li> <li>- Le sostanze pericolose quale elemento di prevenzione;</li> <li>- Il sollevamento dei carichi manuali in sicurezza;</li> <li>- La segnaletica, i DPI e le attrezzature.</li> </ul>	Questo modulo è rivolto a coloro che operano in produzione e magazzini.

<i>Area di intervento</i>	<i>Titolo Unità formativa</i>	<i>Durata</i>	<i>Contenuti</i>	<i>NOTE commento</i>
Competenza caratterizzante il comparto dell'amministrazione e della gestione aziendale	<i>Lavorare in sicurezza negli uffici</i>	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisi dei fattori di rischio: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rischio elettrico</li> <li>- Rischio di cadute dall'alto</li> <li>- Microclima</li> <li>- Illuminazione</li> </ul> </li> <li>- Ergonomia dei posti di lavoro</li> <li>- Le procedure di evacuazione in emergenza: le vie di circolazione</li> <li>- Postazione di lavoro al videoterminale</li> </ul>	

Area di intervento	Titolo Unità formativa	Durata	Contenuti	NOTE commento
Competenza caratterizzante il comparto commercio Non alimentare e servizi amministrativi	<i>La comunicazione nel contesto lavorativo</i>	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Principi e teorie di comunicazione: le basi della comunicazione</li> <li>- Tecniche di comunicazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'interazione con l'interlocutore interno e esterno</li> <li>- Le modalità comunicative verbali e non verbali</li> </ul> </li> <li>- Stili comunicativi nel contesto lavorativo</li> <li>- Il linguaggio adatto al contesto lavorativo</li> <li>- Ascolto: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le modalità di ascolto</li> <li>- Le aspettative dell'interlocutore</li> <li>- I bisogni del cliente</li> </ul> </li> </ul>	

<i>Area di intervento</i>	<i>Titolo Unità formativa</i>	<i>Durata</i>	<i>Contenuti</i>	<i>NOTE commento</i>
Competenza caratterizzante il comparto dell'edilizia	<i>Lavorare in sicurezza in edilizia</i>	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificazione dei rischi e le misure di prevenzione nelle lavorazioni dell'edilizia; scavi e demolizioni;</li> <li>- movimentazione dei carichi , rischio elettrico, utilizzo macchine ed utensili;</li> <li>- la segnaletica di sicurezza cantiere stradale;</li> <li>- agenti fisici, chimici, biologici.</li> </ul>	

## MODULO FORMATIVO “IMPARARE A IMPARARE”

Le competenze chiave per l'apprendimento permanente sono una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto. In particolare, sono necessarie per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione.

Le competenze chiave sono essenziali in una società della conoscenza e assicurano maggior flessibilità ai lavoratori per adattarsi in modo più rapido a un mondo in continuo mutamento e sempre più interconnesso. Inoltre, tali competenze sono un fattore di primaria importanza per l'innovazione, la produttività e la competitività e contribuiscono alla motivazione e alla soddisfazione dei lavoratori e alla qualità del lavoro.

L'Unione Europea nel 2006 ha approvato una specifica Raccomandazione che individua otto competenze chiave e descrive le conoscenze, le abilità e le attitudini essenziali ad esse collegate. Fra queste è prevista la competenza denominata “Imparare a imparare”.

Imparare a imparare è una competenza trasversale che comprende da un lato la consapevolezza relativa al proprio stile e al proprio approccio all'apprendimento, dall'altro la capacità di pianificare il proprio percorso di qualifica, in funzione delle proprie caratteristiche e delle competenze di base possedute. È la capacità che permette alle persone di perseguire consapevolmente e autonomamente obiettivi di apprendimento e a continuare ad apprendere, lungo tutto l'arco della vita. La competenza “imparare a imparare” richiede di padroneggiare delle abilità di base come la lettura, la scrittura e il calcolo, nonché l'uso delle competenze connesse con le nuove tecnologie, necessarie per un apprendimento ulteriore.

La capacità osservativa ed automodulante dei propri processi cognitivi si chiama metacognizione. Questa si costruisce per larga parte attraverso la riflessione-ricostruzione dei processi con cui apprendiamo. In questa prospettiva è quindi estremamente importante che si chieda sempre all'apprendista, posto di fronte a un compito, come intenderà procedere, come sta procedendo, come ha proceduto.

Per raggiungere gli obiettivi di attivazione di un atteggiamento consapevole e attivo nei confronti del proprio percorso di crescita professionale è necessario progettare momenti formativi che siano:

- *integrati*, cioè che leghino in modo sistematico il lavoro sul saper apprendere ai contenuti professionali e ai processi aziendali;
- *esperienziali*, nel senso di funzionali a ragionare sull'esperienza lavorativa in corso e ad elaborare situazioni vissute o possibili varianze che intervengono sul ciclo produttivo;
- *espliciti*, funzionali quindi a far emergere, verbalizzare e socializzare le riflessioni sui risultati ottenuti e sui relativi processi cognitivi e relazionali.

Per lo sviluppo del modulo si deve tener conto dei diversi elementi che compongono la competenza trasversale in oggetto e, nello specifico:

### CONOSCENZE

- Conoscere le competenze, conoscenze, abilità utili al perseguimento della propria qualificazione;

- Conoscere e comprendere le proprie strategie di apprendimento, i punti di forza e i punti deboli delle proprie abilità e conoscenze;
- Riconoscere l'utilità dei processi formativi formali e conoscere le differenze tra le diverse modalità formative: formale, non formale, informale.

#### ABILITA'

- Cercare informazioni, elaborare e assimilare nuove conoscenze e abilità;
- Apprendere in modo autonomo e autodisciplinandosi, ma anche collaborando;
- Cogliere i vantaggi, in termini di risultati di apprendimento, che possono derivare dallo svolgere attività lavorative e attività formative in gruppi eterogenei;
- Valutare il proprio lavoro e, ove necessario, cercare consigli, informazioni e sostegno.

#### ATTITUDINI

- Motivazione e fiducia in sé per perseverare e riuscire nell'apprendimento;
- Disponibilità ad affrontare i problemi per risolverli;
- Disponibilità a gestire gli ostacoli e il cambiamento;
- Desiderio di applicare quanto si è appreso, anche in contesti diversi, curiosità di cercare nuove soluzioni.

### **INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEL MODULO**

Le attività formative si devono svolgere in aula e in azienda.

L'attività svolta in azienda deve assumere carattere "formale", ovvero:

- essere progettata e pianificata per l'apprendimento in termini di obiettivi, tempi e risorse;
- essere intenzionale, dal punto di vista del soggetto che apprende;
- essere svolta in ambienti organizzati e strutturati in relazione alle mansioni dell'apprendista;
- essere caratterizzata da esiti verificabili.

Il ruolo *dell'ente formativo* (soggetto accreditato) è quello di rendere consapevole il ragazzo dei processi, delle difficoltà e delle opportunità di organizzazione del suo percorso di apprendimento, in relazione al contesto aziendale in cui è inserito e al suo stile di apprendimento. Va creato quindi un setting formativo, sia in aula che in azienda, in cui l'apprendista possa esercitarsi, sperimentare e attivare strategie attraverso le quali acquisire progressivamente un suo metodo per affrontare con competenza nuove situazioni, sfide, compiti e relazioni professionali.

Il *tutore o referente aziendale* deve essere coinvolto nelle fasi di programmazione e gestione delle attività, in quanto depositario delle regole esplicite ed implicite, dei valori e delle aspettative di ruolo che il giovane inserito dovrà interiorizzare, per inserirsi funzionalmente e produttivamente in azienda.

*L'apprendista*, consapevole del percorso da compiere per il conseguimento della sua qualificazione, delle competenze da acquisire nonché degli atteggiamenti professionali richiesti dall'azienda, è chiamato a mettersi in gioco, a valutare in modo qualitativo i suoi progressi e a porre, egli stesso, domande di formazione aggiuntiva o di rinforzo.



### **Vincoli di realizzazione del modulo per il soggetto formativo:**

- a) Nominare un referente formativo unico per ogni apprendista, con competenza di “Gestione del processo didattico”, certificata ai sensi del Requisito R.12 – Possesso delle competenze organizzative minime - Standard Minimi di Competenza (SMC) - del Dispositivo di accreditamento delle sedi formative della Regione; ogni referente formativo può prendere in carico più apprendisti;
- b) Realizzare una fase di informazione preliminare, rivolta ai tutori o referenti aziendali, per fornire metodologie adeguate al trasferimento delle competenze all'apprendista;
- c) Effettuare almeno due visite presso l'impresa, per verificare il corretto e regolare svolgimento della formazione;
- d) Produrre, ove necessario con il coinvolgimento del tutore o referente aziendale, strumenti adeguati a supporto dello svolgimento della formazione in azienda e per la valutazione degli esiti della formazione;
- e) Realizzare il patto formativo con l'apprendista, finalizzato a condividere obiettivi, contenuti e metodologie del modulo, della durata di 2 ore;
- f) Realizzare la valutazione finale qualitativa, con il coinvolgimento dell'apprendista e del tutore/referente aziendale, volta a verificare il raggiungimento degli obiettivi del modulo, della durata di 2 ore.

### **Vincoli di realizzazione del modulo per l'impresa:**

- a) Individuare il tutore/referente aziendale unico per l'apprendista che:
  - Partecipa all'attività informativa preliminare a cura del referente formativo dell'ente;
  - Programma e cura, con il supporto metodologico del referente formativo dell'ente, le attività di formazione previste dal modulo in capo all'impresa;
  - Assiste il referente formativo dell'ente nelle visite di verifica del corretto e regolare svolgimento dell'attività formativa;
  - Partecipa e condivide la valutazione finale del modulo.
- b) Creare le condizioni per la realizzazione del modulo formativo dal punto di vista organizzativo e funzionale.